

Sugar tax, pubblicato il decreto attuativo e diventerà obbligatoria dal 2022

Con [decreto](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta il 27 maggio, vengono definite le **modalità attuative** della imposta nota come **sugar tax**. Vediamo gli aspetti principali di questa tassa che sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2022.

Chi paga la sugar tax

I diversi **destinatari** della sugar tax si possono così riassumere:

- Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, **obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante**;
- qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, **obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente**;
- per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, **obbligato al pagamento del tributo è l'acquirente**, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate;
- per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, **obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua**

l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.

A quanto ammonta la sugar tax

La legge di bilancio 2020 aveva previsto e disciplinato una imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate:

- nella misura di **10 euro per ettolitro nel caso dei prodotti finiti;**
- di **0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.**

I casi di esonero dalla tassa

1. Il tributo non è dovuto sulle **bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea o dal medesimo soggetto esportate;**
2. il tributo non è altresì dovuto sulle **bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea o dal medesimo soggetto esportate.**

Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente:

- ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro,
- per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo,
- per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.

Il quantitativo equivalente di saccarosio è determinato con riferimento alle quantità di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio, così come indicate nella tabella degli edulcoranti.

Il decreto inoltre disciplina:

- gli adempimenti di fabbricante e acquirente;
- le modalità di redazione e conservazione dei prospetti;
- le regole di accertamento e liquidazione dell'imposta, che sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del dovuto;
- i casi di non applicazione e di esenzione;
- le modalità di rimborso e di riscossione coattiva.

La **Legge di Bilancio 2021** ha apportato modifiche alla sugar tax e in particolare:

- ha previsto la **proroga al 1° gennaio 2022 della decorrenza dell'imposta**;
- ha definito il soggetto obbligato al pagamento;
- ha aggiunto tra gli obbligati anche il soggetto residente e non residente nel territorio dello stato per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;
- ha modificato la disciplina delle sanzioni amministrative prevedendo una generale riduzione.

Riepilogo delle novità sulle sanzioni

	Nuova sanzione	Sanzione minima
mancato pagamento	Dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa	250 euro (attualmente 500 euro)
ritardato pagamento	25% (attualmente 30%)	150 euro (attualmente 250 euro)

tardiva presentazione e ogni altra violazione	da 250 euro a 2.500 euro	250 euro (attualmente da 500 a 5.000)
--	-----------------------------	---

La posizione e le richieste di CNA Agroalimentare

Come [CNA Agroalimentare](#) ci siamo espressi e continuiamo ad esprimerci contrari alla sugar tax, che è solo una tassa in più, di cui non c'è assoluto bisogno, penalizza il settore delle bevande, già messo in difficoltà dal blocco del canale [Horeca](#) imposto dalla situazione di emergenza covid.

Inoltre, è in netto contrasto con il sistema di [etichettatura nutrizionale](#) che proponiamo come Paese Italia (NutrInform Battery), in contrasto con il Nutriscore francese, a cui invece la sugar tax tende ad allinearsi, perché basata sulla logica della pericolosità per la salute dei cittadini e non sulla educazione a corretti regimi alimentari. Bisognerebbe essere più coerenti.